

Regolamento previdenziale

Parte 2

Disposizioni regolamentari generali (DRG)

Edizione 1.2024

Allegati 1 - 5

Allegato 1

Ripartizione di fondi liberi, misure speciali ed eventuali riserve dei contributi del datore di lavoro

Allegato 2

Regolamento per la liquidazione parziale

Allegato 3

Disposizioni connesse al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

Allegato 4

Mantenimento dell'assicurazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro dopo il 58° anno d'età

Allegato 5

Disposizioni relative ai modelli di pensionamento anticipato specifici di settore

Allegato 1

Ripartizione volontaria di fondi liberi, misure speciali ed eventuali riserve dei contributi del datore di lavoro

1. Principi

- ¹ La ripartizione si svolge sulla base di una delibera adottata dall'organo competente durante il periodo di validità del contratto.
- ² Nell'ambito del piano di ripartizione pertinente vengono inseriti nella ripartizione tutti i fondi collettivi disponibili presso la cassa di previdenza; il piano di ripartizione tiene conto dei criteri e dei beneficiari di cui al punto 2.
- ³ Assicurati e beneficiari di rendita vengono informati sui principali dettagli relativi alla ripartizione.

2. Piano di ripartizione

2.1. Fondi liberi

- ¹ In linea generale nel piano di ripartizione si applicano i seguenti criteri, con la stessa ponderazione:
 - a) Età alla data di riferimento,
 - b) Ultimo salario annuo annunciato,
 - c) Avere di vecchiaia per i soggetti attivi ovvero capitale determinante per i beneficiari di rendita alla data di riferimento,
 - d) Numero di anni assicurativi interi alla data di riferimento.

Un'età avanzata, un elevato salario annuo, un cospicuo avere di vecchiaia o capitale determinante e un alto numero di anni assicurativi fanno aumentare la quota di ripartizione spettante.
- ² Vengono inclusi nella ripartizione i seguenti soggetti:
 - a) Tutti gli assicurati attivi alla data di riferimento,
 - b) Tutti i beneficiari di rendita di vecchiaia o invalidità alla data di riferimento,
 - c) Tutti i soggetti che hanno concluso il rapporto di lavoro fino a tre anni prima della data di riferimento.

2.2. Misure speciali

- ¹ In linea generale nel piano di ripartizione si applicano i seguenti criteri, con la stessa ponderazione:
 - a) Età alla data di riferimento,
 - b) Ultimo salario annuo annunciato,
 - c) Numero di anni assicurativi interi alla data di riferimento.

Un'età avanzata, un basso salario annuo e un elevato numero di anni assicurativi fanno aumentare la quota di ripartizione spettante.
- ² Vengono inclusi nella ripartizione i seguenti soggetti:
 - a) Tutti gli assicurati attivi alla data di riferimento,
 - b) Tutti i beneficiari di rendita di vecchiaia o invalidità alla data di riferimento,

- c) Tutti i soggetti che hanno concluso il rapporto di lavoro fino a tre anni prima della data di riferimento.

2.3. Fondi liberi e misure speciali

Se si devono distribuire fondi liberi con misure speciali, le misure speciali vengono innanzitutto assegnate ai fondi liberi e l'importo totale viene suddiviso in un piano di ripartizione ai sensi del punto 2.1.

2.4. Fondi liberi e riserve dei contributi del datore di lavoro

Se, come da volontà del datore di lavoro, si procede alla distribuzione delle riserve dei contributi del datore di lavoro, dopo il saldo dei premi insoluti queste vengono innanzitutto assegnate ai fondi liberi e poi l'importo totale viene suddiviso secondo un piano di ripartizione ai sensi del punto 2.1.

3. Esecuzione

3.1. Tempistiche della ripartizione

Se la ripartizione si discosta dai principi del regolamento di cui al presente allegato, il piano di ripartizione trova esecuzione solo dopo l'apposizione di una firma valida da parte dell'organo competente. In caso contrario, l'esecuzione avviene dopo la stesura del piano di ripartizione e non richiede alcuna firma.

3.2. Tipo di assegnazione

- ¹ La quota di ripartizione viene accreditata sull'avere di vecchiaia ovvero sul capitale determinante dei beneficiari.
- ² Se non è possibile accreditare la somma sul capitale determinante per i beneficiari di rendite, la quota assegnata può essere versata direttamente al beneficiario.
- ³ Se non è possibile accreditare la somma sull'avere di vecchiaia perché il beneficiario ha diritto a un'erogazione in contanti, anche in questo caso la quota di ripartizione viene versata direttamente al beneficiario.
- ⁴ Se l'assegnazione non è possibile perché gli estremi per il versamento comunicati dal beneficiario sono incompleti, la sua quota viene trasferita alla Fondazione istituto collettore sei mesi dopo la prima nota informativa sulla ripartizione programmata.

4. Parametri minimi

- ¹ La Fondazione fissa parametri minimi per il totale dei fondi da distribuire o per la quota da assegnare a ciascun beneficiario.
- ² Se questi parametri minimi non vengono raggiunti, l'elenco dei beneficiari viene modificato per mantenere i costi in un rapporto adeguato rispetto ai fondi da distribuire.
- ³ La Fondazione verifica periodicamente l'adeguatezza di queste misure.
- ⁴ La quota da distribuire a ogni beneficiario (parametro minimo) non può essere inferiore a CHF 200 né superiore a CHF 500.

5. Costi

- ¹ La stesura di un piano di ripartizione richiesto liberamente o prescritto dalla legge produce i costi indicati nel Regolamento sui costi attualmente in vigore.
- ² Le spese straordinarie per la preparazione di ricorsi e denunce, in particolare in relazione alle

necessarie perizie, possono essere fatturate separatamente alla cassa di previdenza interessata.

6. Casi non disciplinati

I casi di ripartizione non espressamente disciplinati dal presente allegato vengono gestiti dalla Fondazione per analogia e in conformità alle disposizioni di legge.

Allegato 2 Regolamento per la liquidazione parziale

1. Liquidazione parziale o totale

1.1. Principi

- ¹ In caso di liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza, oltre al diritto alla prestazione di uscita sussiste anche un diritto individuale ai fondi collettivi della cassa di previdenza stessa.
- ² Sono considerati fondi collettivi della cassa di previdenza i fondi liberi ed eventuali misure speciali. In caso di liquidazione totale della cassa di previdenza sono considerati fondi collettivi anche le riserve dei contributi del datore di lavoro, a condizione che le stesse non siano necessarie per il saldo di contributi o costi insoluti.

1.2. Requisiti per la liquidazione parziale della cassa di previdenza

- ¹ I requisiti per una liquidazione parziale si ritengono soddisfatti se:
 - a) nel corso di un anno si procede a una considerevole riduzione del personale e di conseguenza del numero di persone assicurate presso la Fondazione;
 - b) viene effettuata una ristrutturazione dell'azienda del datore di lavoro tale da comportare un numero elevato di singole uscite;
 - c) nell'ambito della ristrutturazione dell'azienda del datore di lavoro un numero considerevole di persone assicurate viene trasferito collettivamente a un nuovo istituto di previdenza (trasferimento collettivo);
 - d) in caso di risoluzione del contratto di affiliazione non vengono risolte tutte le assicurazioni e rimane assicurato presso la Fondazione un numero considerevole di persone (beneficiari di rendita).
- ² Ai sensi del cpv. 1 si definisce "considerevole" una riduzione del personale (lettera a), un trasferimento (lettera b) o il numero delle persone che rimane assicurato presso la Fondazione (lettera c) se questi coinvolgono: da 2 a 29 persone min. il 30%, da 30 a 69 persone min. il 25%, da 70 a 99 persone min. il 15% e a partire da 100 persone min. il 10% del personale.

1.3. Requisiti per la liquidazione totale della cassa di previdenza

- I requisiti per una liquidazione totale si ritengono soddisfatti se:
- a) l'azienda del datore di lavoro viene completamente liquidata;
 - b) l'azienda del datore di lavoro fallisce e di conseguenza non esiste più.

1.4. Obbligo di comunicazione in caso di liquidazione parziale o totale

Tutti i requisiti per la liquidazione parziale o totale devono essere comunicati immediatamente alla Fondazione.

2. Modalità di ripartizione

2.1. Principi

- ¹ In caso di ripartizione prescritta obbligatoriamente dalla legge, i diritti sui fondi da

distribuire sono sempre e soltanto individuali, sia per le uscite individuali che per le uscite collettive.

- ² Per quanto riguarda la stesura di un piano di ripartizione prescritta dalla legge, vengono inseriti nella ripartizione tutti i fondi collettivi disponibili presso la cassa di previdenza; il piano tiene conto dei criteri e dei beneficiari di cui al punto 3 ovvero 4.
- ³ In presenza dei requisiti previsti, la data di riferimento per la ripartizione è la seguente:
 - Per quanto previsto dal punto 1.2 capoverso 1 lettera a, il 31 dicembre successivo all'anno in cui ha avuto luogo una considerevole riduzione del personale e, di conseguenza, del numero delle persone assicurate;
 - Per quanto previsto dal punto 1.2 capoverso 1 lettera b, il 31 dicembre successivo alla delibera del datore di lavoro;
 - Per quanto previsto dal punto 1.2 capoverso 1 lettere c e d, l'ultimo giorno del mese in cui si è proceduto al trasferimento collettivo;
 - Per quanto previsto dal punto 1.2 capoverso 1 lettera d, l'ultimo giorno del mese in cui si è proceduto alla risoluzione del contratto di affiliazione.
- ⁴ Assicurati e beneficiari di rendita vengono informati sui principali dettagli relativi alla ripartizione. Essi hanno il diritto di presentare opposizione motivata scritta entro 30 giorni alla commissione previdenziale competente (per i casi di cui al punto 1.2 capoverso 1 lettere a-c ovvero ad Allianz Suisse Vita (per i casi di cui al punto 1.2 capoverso 1 lettera d. Inoltre, se le loro obiezioni non vengono accolte, gli assicurati interessati hanno la possibilità di presentare ricorso entro 30 giorni per richiedere alla competente autorità di vigilanza la verifica di requisiti, procedura e piano di ripartizione.
- ⁵ Se tra la data di riferimento della liquidazione parziale o totale e la data di esecuzione del piano di ripartizione il numero dei soggetti determinanti attivi e passivi subisce una variazione pari o superiore al 5%, i fondi da ripartire vengono adeguati di conseguenza.

2.2. Piano di ripartizione per la liquidazione parziale della cassa di previdenza

2.2.1. Fondi liberi

- ¹ In linea generale nel piano di ripartizione si applicano i seguenti criteri, con la stessa ponderazione:
 - a) età alla data di riferimento,
 - b) ultimo salario annuo annunciato,
 - c) avere di vecchiaia per i soggetti attivi ovvero capitale determinante per i beneficiari di rendita alla data di riferimento,
 - d) numero di anni assicurativi interi alla data di riferimento.

Un'età avanzata, un elevato salario annuo, un cospicuo avere di vecchiaia o capitale determinante e un alto numero di anni assicurativi fanno aumentare la quota di ripartizione.

² Vengono inclusi nella ripartizione i seguenti soggetti:

- a) tutti gli assicurati attivi alla data di riferimento,
- b) tutti i beneficiari di rendite di vecchiaia o invalidità alla data di riferimento,
- c) tutti i soggetti che hanno concluso il rapporto di lavoro fino a tre anni prima della data di riferimento.

2.2.2. Misure speciali

¹ In linea generale nel piano di ripartizione si applicano i seguenti criteri, con la stessa ponderazione:

- a) età alla data di riferimento,
- b) ultimo salario annuo annunciato,
- c) numero di anni assicurativi interi alla data di riferimento.

Un'età avanzata, un basso salario annuo e un elevato numero di anni assicurativi fanno aumentare la quota di ripartizione.

² Vengono inclusi nella ripartizione i seguenti soggetti:

- a) tutti gli assicurati attivi alla data di riferimento,
- b) tutti i beneficiari di rendite di vecchiaia o invalidità alla data di riferimento,
- c) tutti i soggetti che hanno concluso il rapporto di lavoro fino a tre anni prima della data di riferimento.

2.2.3. Fondi liberi e misure speciali

Se i fondi liberi devono essere distribuiti insieme alle misure speciali, queste ultime vengono innanzitutto assegnate ai fondi liberi e poi l'importo totale viene suddiviso secondo un piano di ripartizione ai sensi del punto 2.2.1.

2.3. Piano di ripartizione per la liquidazione totale della cassa di previdenza

¹ In caso di ripartizione prescritta obbligatoriamente dalla legge a seguito di liquidazione totale della cassa di previdenza, si applicano i principi per la stesura di un piano di ripartizione di cui al punto 2.2.

² Se in caso di liquidazione totale della cassa di previdenza sono disponibili anche riserve dei contributi del datore di lavoro, dopo il saldo dei premi insoluti queste vengono assegnate innanzitutto ai fondi liberi e si applicano i principi per la stesura di un piano di ripartizione di cui al punto 2.2.

2.4. Esecuzione

2.4.1. Tempistiche della liquidazione parziale o totale

¹ Il piano di ripartizione viene eseguito una volta entrato in vigore.

² Il piano di ripartizione si intende in vigore se

- a) entro il termine di 30 giorni fissato dalla prima informativa nessun avente diritto ha presentato opposizione scritta all'autorità competente di cui al punto 2.1 capoverso 4;
- b) entro il termine di 30 giorni fissato nella prima informativa nessun avente diritto ha contattato l'autorità di vigilanza;
- c) entro il termine di 30 giorni fissato nella prima informativa uno o più aventi diritto hanno

contattato l'autorità di vigilanza, ma l'autorità di vigilanza ha respinto le obiezioni in via informale e, nel successivo termine di 30 giorni dal rigetto informale, non è stato richiesto alla suddetta autorità di emettere alcuna decisione impugnabile;

d) entro il termine di 30 giorni dal rigetto informale delle obiezioni viene richiesta all'autorità di vigilanza l'emissione di una decisione impugnabile e, nel procedimento contro tale provvedimento, viene confermata la legittimità dei requisiti, della procedura e del piano di ripartizione.

2.4.2. Tipo di assegnazione

¹ La quota di ripartizione viene accreditata sull'avere di vecchiaia ovvero sul capitale determinante dei beneficiari.

² Se per i beneficiari di rendite non è possibile accreditare la somma sul capitale di riferimento determinante, la quota assegnata può essere versata direttamente al beneficiario.

³ Se non è possibile accreditare la somma sull'avere di vecchiaia, perché il beneficiario ha diritto a un'erogazione in contanti, la quota di ripartizione viene versata direttamente al beneficiario.

⁴ Se l'assegnazione non è possibile perché gli estremi per il versamento comunicati dal beneficiario sono incompleti, la sua quota viene trasferita alla Fondazione istituto collettore sei mesi dopo la prima nota informativa sulla ripartizione programmata.

2.5. Parametri minimi

¹ La Fondazione fissa parametri minimi per il totale dei fondi da distribuire o per la quota da assegnare a ciascun beneficiario.

² Se questi parametri minimi non vengono raggiunti, l'elenco dei beneficiari viene modificato per mantenere i costi in un rapporto adeguato rispetto ai fondi da distribuire.

³ La Fondazione verifica periodicamente l'adeguatezza di queste misure.

⁴ La quota da distribuire a ogni beneficiario (parametro minimo) non può essere inferiore a CHF 200 né superiore a CHF 500.

2.6. Costi

¹ La stesura di un piano di ripartizione e la ripartizione producono i costi indicati nel Regolamento sui costi attualmente in vigore.

² Eventuali spese straordinarie connesse a ricorsi e opposizioni, in particolare per eventuali perizie necessarie, possono essere fatturate separatamente alla cassa di previdenza interessata.

2.7. Casi non disciplinati

I casi di ripartizione non espressamente disciplinati dal presente regolamento vengono gestiti dalla Fondazione in conformità alle disposizioni di legge applicando per analogia le disposizioni del regolamento.

3. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore su approvazione della competente autorità di vigilanza alla data della relativa delibera del Consiglio di fondazione. A partire dalla data di entrata in vigore il

regolamento si applica a tutte le liquidazioni parziali notificate alla Fondazione dopo tale data. Per le liquidazioni parziali antecedenti

l'entrata in vigore del presente regolamento si

applica il Regolamento per la liquidazione parziale del 23 novembre 2006 (data della disposizione emanata dall'autorità di vigilanza precedentemente competente), tenendo conto delle nuove disposizioni regolamentari della OPP2 valide dal 1° giugno 2009.

Allegato 3

Disposizioni connesse al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

1. Introduzione

- 1.1. Le disposizioni del presente allegato disciplinano i diritti e gli obblighi della Fondazione nei confronti del coniuge debitore, assicurato presso la stessa, e del coniuge avente diritto, anch'egli assicurato presso la Fondazione, in relazione al conguaglio della previdenza professionale disposto dal tribunale in caso di divorzio. Vengono altresì disciplinati i diritti e gli obblighi della Fondazione nei confronti del coniuge avente diritto non assicurato presso la stessa.
- 1.2. Le disposizioni del presente allegato prevalgono su eventuali norme regolamentari di diverso tenore contenute nelle Disposizioni regolamentari generali (DRG) e nelle Disposizioni regolamentari particolari (DRP).

2. Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio prima del pensionamento

- 2.1. Conguaglio della prestazione di uscita prima che si verifichi il caso previdenziale di invalidità
- ¹ Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio il caso previdenziale di invalidità non si è verificato, la prestazione di uscita percepita dal matrimonio fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio dal coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione viene divisa secondo quanto disposto dal tribunale.
 - ² Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento e ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, l'aver di vecchiaia disponibile presso la Fondazione in quel momento viene diviso analogamente a una prestazione di uscita secondo quanto disposto dal tribunale.
- 2.2. Conguaglio della prestazione di uscita ipotetica dopo il verificarsi del caso previdenziale di invalidità
- ¹ Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio per il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione si è verificato in tutto o in parte il caso previdenziale di invalidità, la prestazione di uscita ipotetica alla quale il coniuge invalido avrebbe diritto se l'invalidità venisse meno (parte passiva dell'aver di vecchiaia) così come calcolata dal matrimonio fino a quel momento, viene divisa secondo quanto disposto dal tribunale.
 - ² Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione è parzialmente invalido, la parte attiva, percepita dal matrimonio fino a quel momento, dell'aver di vecchiaia del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione viene altresì divisa secondo quanto disposto dal tribunale.
 - ³ Se, a causa di un sovraindennizzo a seguito di concorso con prestazioni dell'assicurazione infortuni obbligatoria o dell'assicurazione militare, la Fondazione corrisponde al coniuge (debitore) assicurato presso di essa solo una rendita di invalidità ridotta (o non ne corrisponde alcuna), la prestazione di uscita ipotetica di cui al capoverso 1 può tuttavia essere utilizzata per il conguaglio secondo quanto disposto dal tribunale.

2.3. Oggetto della divisione

- ¹ Se nel periodo compreso tra il matrimonio e il momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione ha effettuato un prelievo PPA, in caso di conguaglio della prestazione di uscita prima del verificarsi di un caso previdenziale, uscita di capitale e interessi perduti per effetto del prelievo PPA vengono addebitati proporzionalmente all'aver di vecchiaia acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del prelievo PPA (articolo 22a, capoverso 3 LFLP).
- ² Se nel periodo compreso tra il matrimonio e il momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione ha effettuato un prelievo PPA quest'ultimo, in caso di conguaglio della prestazione di uscita dopo il verificarsi dell'invalidità, non viene considerato (articolo 22a, capoverso 4, LFLP).
- ³ In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995, per il calcolo della prestazione di uscita sono determinanti le tabelle prescritte (articolo 22b LFLP).
- ⁴ Non vengono inclusi nella divisione
 - l'aver di vecchiaia rivalutato al tasso di interesse minimo LPP fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio che era già disponibile al momento del matrimonio;
 - i conferimenti unici (riscatti) da beni propri effettuati dopo il matrimonio e rivalutati degli interessi fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio;
 - i pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale avvenuti dopo il matrimonio fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio.

2.4. Addebito e trasferimento della prestazione di uscita da parte della Fondazione (articolo 22c LFLP)

- ¹ La prestazione di uscita che deve essere trasferita dalla Fondazione a favore del coniuge avente diritto viene addebitata al coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione in base al rapporto esistente tra l'aver di vecchiaia LPP minimo e gli altri averi di vecchiaia.
- ² La Fondazione determina il rapporto di ripartizione della prestazione di uscita del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione tra l'aver di vecchiaia LPP minimo e gli altri averi di vecchiaia e inoltra tale informazione all'atto del trasferimento all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge (avente diritto).
- ³ La prestazione di uscita da trasferire viene versata dalla Fondazione all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto, in via sussidiaria alla Fondazione istituto collettore.
- ⁴ Le disposizioni contenute nelle DRG relative a "Trasferimento al nuovo istituto di previdenza", "Prosecuzione della copertura previdenziale in altra forma" nonché "Pagamento in contanti" trovano conforme applicazione anche al trasferimento della prestazione di uscita a favore del coniuge avente diritto.

2.5. Ricezione e accredito della prestazione di uscita a favore del coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione

- ¹ La parte della prestazione di uscita che può essere trasferita dall'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore alla Fondazione viene accreditata sull'avere di vecchiaia LPP minimo e sugli altri averi di vecchiaia del coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione stessa nella stessa proporzione in cui essa è stata addebitata all'istituto di previdenza o di libero passaggio trasferente del coniuge debitore.
- ² La Fondazione ottiene dall'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore le informazioni relative al rapporto di ripartizione della prestazione di uscita presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore tra l'avere di vecchiaia LPP minimo e gli altri averi di vecchiaia.
- ³ Qualora il coniuge assicurato presso la Fondazione (avente diritto) abbia raggiunto l'età ordinaria di pensionamento senza che il suo diritto alle prestazioni di vecchiaia sia sorto, la prestazione d'uscita da trasferirgli non viene accreditata sul suo avere di vecchiaia e la Fondazione non accetta il trasferimento.

2.6. Riscatto di riacquisto dopo il trasferimento dell'avere di vecchiaia

- ¹ Il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione può effettuare un nuovo riscatto fino all'ammontare della prestazione di uscita (parte attiva dell'avere di vecchiaia) trasferita dalla Fondazione, se al momento del nuovo riscatto non risulta verificatosi alcun caso previdenziale.
- ² Non si ha alcun diritto a un nuovo riacquisto dopo il trasferimento della prestazione di uscita ipotetica alla quale il coniuge invalido avrebbe diritto se l'invalidità venisse meno (parte passiva dell'avere di vecchiaia).
- ³ Gli importi nuovamente versati vengono accreditati sull'avere di vecchiaia LPP minimo e sugli altri averi di vecchiaia proporzionalmente all'addebito della prestazione di uscita trasferita.

2.7. Adeguamento della rendita di invalidità del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione

- ¹ Se, conformemente alle DRP, l'avere di vecchiaia percepito fino all'inizio del diritto alla rendita di invalidità non confluisce nel calcolo della rendita di invalidità, il calcolo della rendita di invalidità non viene adeguato a seguito del trasferimento della prestazione di uscita a favore del coniuge avente diritto.
- ² Se, conformemente alle DRP, l'avere di vecchiaia percepito fino all'inizio del diritto alla rendita di invalidità confluisce nel calcolo della rendita di invalidità, per l'adeguamento della rendita di invalidità a seguito del trasferimento della prestazione di uscita a favore del coniuge avente diritto vale la seguente regola:
 - Se l'incapacità lavorativa la cui causa comporta l'invalidità (inizio del periodo di attesa) subentra dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il calcolo della rendita di invalidità viene adeguato.
 - Se l'incapacità lavorativa la cui causa comporta l'invalidità (inizio del periodo di attesa) subentra prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la rendita di invalidità non viene ricalcolata.

Ciò vale anche se il caso previdenziale di invalidità si verifica solo dopo il trasferimento della prestazione di uscita a favore del coniuge avente diritto.

- ³ Qualora avvenga un adeguamento del calcolo, la rendita di invalidità viene adeguata nella stessa misura in cui viene ridotta se nel calcolo manca un avere pari all'ammontare della parte della prestazione di uscita trasferita a favore del coniuge avente diritto. Una rendita di invalidità in corso al momento del trasferimento può essere ridotta al massimo secondo il rapporto esistente tra la parte trasferita dell'avere di vecchiaia ipotetico al momento dell'avvio della procedura di divorzio e l'avere di vecchiaia ipotetico complessivo prima del trasferimento. Il ricalcolo di una rendita di invalidità in corso viene effettuato secondo le disposizioni regolamentari che erano determinanti al momento del calcolo della rendita di invalidità
- ⁴ Nell'ambito del conto di confronto LPP, il calcolo della rendita di invalidità LPP viene adeguato in ogni caso. L'avere di vecchiaia LPP minimo alla base del calcolo adeguato si compone:

- a) dell'avere di vecchiaia LPP minimo proporzionale percepito dall'assicurato fino all'inizio del diritto alla rendita di invalidità;
- b) della somma proporzionale degli accrediti di vecchiaia LPP per gli anni mancanti dall'inizio del diritto alla rendita di invalidità fino all'avvio della procedura di divorzio, senza interessi;
- c) della somma degli accrediti di vecchiaia LPP per gli anni mancanti dall'avvio della procedura di divorzio fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, senza interessi.

Secondo le lettere a e b, determinante è il rapporto in cui la parte non trasferita dell'avere di vecchiaia LPP minimo ipotetico si trova al momento dell'avvio della procedura di divorzio rispetto al complessivo avere di vecchiaia LPP minimo ipotetico. Per il resto, il calcolo adeguato viene effettuato secondo le disposizioni di legge che erano determinanti al momento del calcolo della rendita di invalidità di cui alla LPP.

2.8. Adeguamento della rendita di invalidità del coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione

- ¹ Se, conformemente alle DRP, l'avere di vecchiaia percepito fino all'inizio del diritto alla rendita di invalidità non confluisce nel calcolo della rendita di invalidità, il calcolo della rendita di invalidità non viene adeguato a seguito della ricezione e dell'accredito della prestazione di uscita.
- ² Se, conformemente alle DRP, l'avere di vecchiaia percepito fino all'inizio del diritto alla rendita di invalidità confluisce nel calcolo della rendita di invalidità, per l'adeguamento della rendita di invalidità a seguito della ricezione e dell'accredito della prestazione di uscita vale la seguente regola:
 - Se l'incapacità lavorativa la cui causa comporta l'invalidità (inizio del periodo di attesa) subentra dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il calcolo della rendita di invalidità viene adeguato.
 - Se l'incapacità lavorativa, la cui causa comporta l'invalidità (inizio del periodo di attesa), subentra prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la rendita di invalidità non viene ricalcolata.

Ciò vale anche se il caso previdenziale di invalidità si verifica solo dopo la ricezione e l'accredito della prestazione di uscita.

3. Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio dopo il pensionamento

3.1. Conguaglio della rendita di vecchiaia dopo il pensionamento

- ¹ Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione ha diritto a una rendita di vecchiaia, tale rendita viene divisa secondo quanto disposto dal tribunale.
- ² La quota di rendita assegnata dal tribunale al coniuge avente diritto e a carico del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione viene convertita da quest'ultima in una rendita vitalizia al momento in cui il divorzio cresce in giudicato.
- ³ La conversione avviene applicando la formula prescritta dal Consiglio federale valida nel momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato (cfr. Allegato OLP articolo 19h).
- ⁴ Il coniuge avente diritto comunica alla Fondazione per iscritto se la rendita vitalizia deve essere trasferita in forma di capitale o di rendita.
- ⁵ Il trasferimento in forma di capitale avviene al più tardi 30 giorni dopo che la comunicazione è pervenuta alla Fondazione.

3.2. Trasferimento della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale spettante al coniuge avente diritto da parte della Fondazione

- ¹ Se il coniuge avente diritto ha diritto a una rendita d'invalidità intera o ha raggiunto l'età minima determinante presso il suo istituto di previdenza per il pensionamento anticipato, può richiedere che il pagamento della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale sia effettuati direttamente a lui.
- ² Se il coniuge avente diritto ha diritto a una rendita di vecchiaia o ha raggiunto l'età di pensionamento ordinaria prevista per legge, la Fondazione gli paga direttamente la rendita vitalizia o la liquidazione in capitale. Egli può richiedere che essa sia versata al suo istituto di previdenza se non ha ancora diritto a una rendita di vecchiaia e se il regolamento di quest'ultimo gli consente ancora un riscatto.
- ³ Le rendite versabili direttamente al coniuge avente diritto vengono in genere corrisposte in rate anticipate trimestrali al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre. Se la prima rendita non decorre da una di queste date, viene calcolata pro rata.
- ⁴ Nel caso in cui non avvenga un versamento diretto al coniuge avente diritto, la rendita vitalizia viene trasferita dalla Fondazione all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto, in via sussidiaria alla Fondazione istituto collettore.
- ⁵ Questo versamento consiste nella rendita dovuta per un anno civile e va effettuato annualmente entro il 15 dicembre dell'anno in questione. Se nell'anno in questione sorge il diritto al versamento diretto per motivi di età o invalidità, o il coniuge avente diritto decede, il versamento consiste nella rendita dovuta dall'inizio dell'anno fino a quel momento. La Fondazione deve sul versamento annuale un interesse che corrisponde

alla metà del tasso di interesse stabilito dal regolamento in vigore per l'anno in questione.

- ⁶ La Fondazione determina il rapporto di ripartizione della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione tra l'avere di vecchiaia LPP minimo e gli altri averi di vecchiaia e inoltra tale informazione all'atto del trasferimento all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge (avente diritto).
- ⁷ Qualora il coniuge avente diritto cambi istituto di previdenza o di libero passaggio, deve darne comunicazione alla Fondazione al più tardi il 15 novembre dell'anno in questione.

3.3. Ricezione e accredito della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale spettante al coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione da parte di quest'ultima

- ¹ La parte della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale che può essere trasferita dall'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore alla Fondazione viene accreditata sull'avere di vecchiaia LPP minimo e sugli altri averi di vecchiaia del coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione nella stessa proporzione in cui è stata addebitata all'istituto di previdenza o di libero passaggio trasferente del coniuge debitore.
- ² La Fondazione ottiene dall'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore le informazioni relative al rapporto di ripartizione della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore tra l'avere di vecchiaia LPP minimo e gli altri averi di vecchiaia.

4. Calcolo della prestazione di uscita e delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento durante la procedura di divorzio (articolo 22a capoverso 4 LFLP)

4.1. Se il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione raggiunge l'età di pensionamento quale beneficiario attivo o beneficiario di rendita di invalidità e ha diritto a una rendita di vecchiaia

- ¹ Se, durante la procedura di divorzio, si verifica per il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione il caso previdenziale di vecchiaia, la Fondazione può ridurre la parte della prestazione di uscita da trasferire e la prestazione di vecchiaia.
- ² La rendita di vecchiaia viene ricalcolata alla data di inizio della rendita e ridotta come se fosse stata calcolata sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita.
- ³ Una metà dell'importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite di vecchiaia fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio se il calcolo fosse stato effettuato sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita, viene dedotta dalla prestazione di uscita che deve essere trasferita a favore del coniuge avente diritto.
- ⁴ L'altra metà di questo importo viene convertita, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e secondo i principi tecnico-assicurativi della Fondazione in vigore per il calcolo originario della rendita di vecchiaia, in una rendita vitalizia, la quale viene ulteriormente sottratta dalla rendita di vecchiaia del coniuge debitore, già ridotta secondo il capoverso 2. Le quote della rendita versate dopo la sentenza di divorzio che superano la rendita di vecchiaia

ridotta conformemente al capoverso 2 vengono compensate, entro i limiti di legge, con la rendita di vecchiaia dovuta.

4.2. Se il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione raggiunge l'età di pensionamento quale beneficiario attivo o beneficiario di rendita di invalidità e ha diritto a un capitale di vecchiaia

- ¹ Se durante la procedura di divorzio si verifica per il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione il di previdenziale di vecchiaia, la Fondazione può ridurre la parte della prestazione di uscita da trasferire e la prestazione di vecchiaia.
- ² Se è stata tempestivamente richiesta la riscossione della prestazione di vecchiaia in forma di capitale, l'esigibilità del capitale di vecchiaia viene differita fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Durante il differimento, la Fondazione anticipa al coniuge debitore prestazioni sotto forma di rendita di vecchiaia da computare al capitale di vecchiaia.
- ³ La metà dell'importo di cui sarebbero ridotte tali anticipazioni fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio se il calcolo fosse stato effettuato sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita, viene dedotta dalla prestazione di uscita da trasferire a favore del coniuge avente diritto.
- ⁴ Le prestazioni anticipate dalla Fondazione fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ridotte della deduzione già operata sulla prestazione di uscita da trasferire conformemente al capoverso 3, vengono dedotte, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, dal capitale di vecchiaia del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione ridotto a seguito del trasferimento della prestazione di uscita (senza deduzione di cui al capoverso 3).

5. Obblighi di informazione della Fondazione

In caso di divorzio o di scioglimento giudiziario di un'unione domestica registrata, la Fondazione è

tenuta a comunicare all'assicurato o al tribunale, su richiesta:

- a) l'importo degli averi determinanti per il calcolo della prestazione di uscita da dividere;
- b) la quota dell'avere di vecchiaia LPP minimo rispetto all'intero avere dell'assicurato;
- c) se e in che misura la prestazione di uscita sia stata prelevata anticipatamente nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni;
- d) l'importo della prestazione d'uscita al momento di un eventuale prelievo anticipato;
- e) se e in che misura la prestazione di uscita o di previdenza sia stata costituita in pegno;
- f) l'importo presumibile della rendita di vecchiaia;
- g) se siano state versate liquidazioni in capitale;
- h) l'importo della rendita d'invalidità o di vecchiaia in corso;
- i) se e in che misura una rendita d'invalidità sia ridotta, se sia ridotta a causa del concorso con rendite d'invalidità dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e, in tal caso, se verrebbe ridotta anche in assenza del diritto a rendite per i figli;
- j) l'importo della prestazione d'uscita che spetterebbe al beneficiario o alla beneficiaria di una rendita d'invalidità in caso di soppressione della rendita d'invalidità;
- k) l'adeguamento della rendita di invalidità se, in caso di conguaglio della previdenza professionale, un importo fosse stato trasferito al coniuge avente diritto;
- l) altre informazioni necessarie per l'effettuazione del conguaglio della previdenza professionale.

6. Ambito di applicazione

Il presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Allegato 4

Mantenimento dell'assicurazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro dopo il 58° anno d'età

1. Indicazioni generali

- ¹ Le disposizioni del presente allegato si applicano al mantenimento dell'assicurazione per persone che escono dall'assicurazione obbligatoria dopo aver compiuto il 58° anno d'età perché il loro rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro. Non è possibile mantenere l'assicurazione oltre l'età di pensionamento ordinaria.
- ² È possibile mantenere l'assicurazione soltanto per i rischi di decesso e invalidità oppure aggiungere anche il risparmio per la vecchiaia. Non è possibile mantenere l'assicurazione soltanto per il risparmio per la vecchiaia.
- ³ Il mantenimento dell'assicurazione è disciplinato dalle DRP in vigore nella Fondazione per la soluzione previdenziale esistente prima dell'inizio del mantenimento dell'assicurazione. È fatto salvo il periodo d'attesa per rendite d'invalidità, che ammonta a 12 mesi nel mantenimento dell'assicurazione. Al momento del pensionamento, i parametri non specifici del piano come aliquota di contribuzione, interessi e simili sono disciplinati dalle norme in vigore per le persone assicurate nella cassa di previdenza dell'ex datore di lavoro.

2. Requisiti

- ¹ La persona che intende mantenere l'assicurazione deve soddisfare tutti i requisiti seguenti:
 - a) ha compiuto il 58° anno d'età; e
 - b) dimostra che il suo rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro; e
 - c) non riporta invalidità pari o superiore al 70%; e
 - d) al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro la Fondazione gestiva a suo nome un avere di vecchiaia attivo; e
 - e) all'inizio del mantenimento dell'assicurazione, non percepisce prestazioni di vecchiaia né ne ha percepite in precedenza.
- ² Il mantenimento dell'assicurazione deve essere richiesto alla Fondazione per iscritto con l'apposito modulo. Il modulo, comprensivo dell'attestazione dei requisiti di cui al capoverso 1, deve giungere alla Fondazione al più tardi 30 giorni dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Se al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non sussiste alcun diritto al mantenimento dell'assicurazione perché la persona assicurata è uscita dall'assicurazione dopo che il rapporto di lavoro era già stato sciolto dal datore di lavoro, il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla data di uscita dall'assicurazione; in tal caso il modulo, comprensivo dell'attestazione dei requisiti di cui al capoverso 1, deve pervenire alla Fondazione al più tardi 30 giorni dopo che la persona assicurata è uscita dall'assicurazione. Se il modulo e/o le attestazioni richieste pervengono alla Fondazione soltanto dopo la scadenza di tale termine o non pervengono affatto, il diritto al mantenimento dell'assicurazione viene meno e ha luogo l'uscita della persona assicurata.
- ³ La scelta tra mantenimento dell'assicurazione solo per i rischi di decesso e invalidità oppure anche per il risparmio per la vecchiaia deve essere indicata nel modulo di cui al capoverso 2. Se la persona assicurata desidera successivamente interrompere il risparmio per la vecchiaia, lo può comunicare alla Fondazione per iscritto. Una volta scelta, la variante

non può però essere successivamente modificata in altro modo.

3. Ammissione al mantenimento dell'assicurazione

- ¹ Se le condizioni di cui al punto 2 capoverso 2 sono soddisfatte, la persona assicurata viene ammessa al mantenimento dell'assicurazione.
- ² La Fondazione invia alla persona assicurata la fattura dei contributi per il primo anno assicurativo e un certificato di previdenza individuale al più tardi 60 giorni dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro ovvero, nei casi di cui al punto 2 capoverso 2 frase 2, al più tardi 60 giorni dopo l'uscita dall'assicurazione. L'importo del contributo annuale per la proroga dell'assicurazione è indicato nel certificato di previdenza.

4. Finanziamento / Fatturazione / Conseguenze della mora

- ¹ La persona assicurata deve alla Fondazione l'importo totale dei contributi (del dipendente e del datore di lavoro).
- ² La Fondazione riscuote un contributo annuale anticipato fatturandolo alla persona assicurata. La fattura per l'anno in cui inizia il mantenimento dell'assicurazione (primo anno assicurativo) viene spedita come specificato al punto 3 capoverso 1. La persona assicurata riceve la fattura per ogni ulteriore anno assicurativo (anno successivo) nel mese di novembre.

I contributi sono dovuti annualmente in anticipo e devono essere stati trasferiti alla Fondazione come segue:

- per il primo anno assicurativo: entro 90 giorni dallo scioglimento del rapporto di lavoro ovvero, nel caso di cui al punto 2 capoverso 2 frase 2, entro 90 giorni dall'uscita dall'assicurazione;

- per gli anni successivi: entro il 31.01. dell'anno assicurativo a cui si riferiscono.

- ³ Se la persona assicurata non versa alla Fondazione i contributi per il primo anno assicurativo entro 90 giorni dallo scioglimento del rapporto di lavoro ovvero, nel caso di cui al punto 2 capoverso 2 frase 2, entro 90 giorni dall'uscita dall'assicurazione o i contributi per gli anni successivi entro il 31.01. dell'anno assicurativo a cui si riferiscono, sussiste mora di pagamento e la Fondazione ha diritto a porre fine al mantenimento dell'assicurazione per contributi insoluti.

5. Inizio e fine del mantenimento dell'assicurazione

- ¹ La proroga dell'assicurazione inizia il giorno successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro ovvero il giorno in cui la persona assicurata sarebbe uscita dall'assicurazione.
- ² Il mantenimento dell'assicurazione cessa con il verificarsi del caso di previdenza decesso o invalidità nonché al pensionamento. Se la persona assicurata diventa parzialmente invalida, il mantenimento dell'assicurazione prosegue per la parte attiva residua.

- ³ La persona assicurata può disdire il mantenimento dell'assicurazione in qualsiasi momento alla fine di un mese. Se la persona assicurata non ha richiesto il pensionamento anticipato alla data di efficacia della disdetta, non viene corrisposta la prestazione di vecchiaia bensì la prestazione di uscita (caso di libero passaggio).
- ⁴ La proroga dell'assicurazione termina inoltre con la disdetta della Fondazione per contributi insoluti conformemente al punto 4 capoverso 3. . Se la persona assicurata non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento ordinaria alla data di efficacia della disdetta, non viene corrisposta la prestazione di vecchiaia bensì la prestazione di uscita (caso di libero passaggio).
- ⁵ Se la persona assicurata trova un nuovo posto di lavoro e per questo entra in un nuovo istituto di previdenza, il mantenimento dell'assicurazione termina se più di due terzi della prestazione di uscita sono necessari per il riscatto delle prestazioni regolamentari complete presso il nuovo istituto di previdenza. Se nel nuovo istituto di previdenza è possibile apportare più di due terzi della prestazione di uscita, ma meno del suo importo completo, viene corrisposta la prestazione di uscita in misura proporzionale alla parte che non può essere apportata nel nuovo istituto di previdenza (caso di libero passaggio).
- ⁶ Se invece è possibile apportare nel nuovo istituto di previdenza soltanto due terzi della prestazione di uscita o meno, il mantenimento dell'assicurazione non termina e anzi prosegue con un salario assicurato ridotto.

6. Prestazioni

- ¹ Il diritto a prestazioni di vecchiaia insorge con il pensionamento anticipato, ma al più tardi con il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. È escluso il pensionamento anticipato parziale. Se il mantenimento dell'assicurazione è durato più di due anni, la prestazione di vecchiaia può essere percepita solamente sotto forma di rendita. Di conseguenza, è possibile percepire la prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale soltanto nei primi due anni del mantenimento dell'assicurazione. È fatto salvo il verificarsi del caso di libero passaggio per disdetta da parte della stessa persona che ha mantenuto l'assicurazione o da parte della Fondazione a seguito di contributi arretrati conformemente al punto 5 capoversi 3 e 4.
- ² La prestazione di uscita rimane nella Fondazione anche se viene mantenuta l'assicurazione soltanto per i rischi di decesso e invalidità.
- ³ Le prestazioni per invalidità e superstiti sono assicurate secondo quanto stabilito dalle DRP valide per il mantenimento dell'assicurazione. Se il mantenimento dell'assicurazione è durato più di due anni, le prestazioni assicurative possono essere percepite solo sotto forma di rendita.

7. Riscatto e promozione della proprietà d'abitazioni (PPA)

- ¹ Il riscatto volontario è possibile.
- ² Prelievo anticipato e costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni sono possibili soltanto nei primi due anni dopo l'inizio del mantenimento dell'assicurazione. Le costituzioni in pegno in

essere all'inizio del mantenimento dell'assicurazione rimangono valide nella misura in cui esse si riferiscono ai diritti mantenuti a prestazioni di vecchiaia o per i superstiti.

8. Divorzio

È possibile pagare o ricevere fondi previdenziali in virtù di un divorzio nonché ricostituire la posizione a seguito di divorzio. I dettagli sono disciplinati nell'allegato 7, "Disposizioni relative al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio".

9. Costituzione e scioglimento del rapporto di affiliazione

- ¹ Passano alla nuova cassa di previdenza anche le persone il cui mantenimento dell'assicurazione è stato costituito ai sensi dell'articolo 47a LPP secondo il piano di previdenza vigente presso un istituto di previdenza precedente e il cui ex datore di lavoro si affilia alla Fondazione. È escluso il passaggio individuale al mantenimento dell'assicurazione da un altro istituto di previdenza.
- ² Con lo scioglimento del rapporto di affiliazione, il portafoglio di assicurati viene trasferito dall'assicurazione mantenuta ai sensi del presente allegato al nuovo istituto di previdenza.

10. Disposizioni finali

10.1. Disposizioni transitorie

- ¹ Anche le persone che sono uscite dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 58° anno d'età perché il loro rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro dopo il 31.7.2020 ma prima dell'1.1.2021 possono mantenere l'assicurazione ai sensi del presente allegato a partire dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, se l'ex datore di lavoro non è più affiliato alla Fondazione l'1.1.2021, è escluso il mantenimento dell'assicurazione presso la Fondazione.
- ² Il mantenimento dell'assicurazione deve essere richiesto alla Fondazione per iscritto con l'apposito modulo conformemente al punto 2 capoverso 2. Il modulo, comprensivo dell'attestazione delle condizioni di cui al punto 2 capoverso 1, deve essere giunto alla Fondazione entro il 31.01.2021. Se il modulo e/o le attestazioni indicate pervengono alla Fondazione soltanto dopo la scadenza di tale termine o non pervengono affatto, il diritto al mantenimento dell'assicurazione viene meno. Le richieste di mantenimento dell'assicurazione che sono pervenute alla Fondazione prima dell'1.1.2021 e quindi prima dell'entrata in vigore del presente allegato sono valide anche se non sono state presentate con l'apposito modulo messo a disposizione su internet dalla Fondazione.

Per le persone il cui rapporto di lavoro è stato sciolto dopo il 31.7.2020 ma prima dell'1.1.2021 e che hanno richiesto validamente il mantenimento dell'assicurazione secondo il presente allegato, il mantenimento dell'assicurazione inizia l'1.1.2021.

10.2. Ambito di applicazione

- ¹ Per il resto si applicano le disposizioni delle DRG, qualora rilevanti per il mantenimento dell'assicurazione.
- ² Il presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato 5

Disposizioni relative ai modelli di pensionamento anticipato specifici di settore

1. Indicazioni generali

- ¹ In presenza di un contratto collettivo di lavoro (CCL) che preveda un modello di pensionamento anticipato, l'assicurato di un istituto di previdenza affiliato alla Fondazione può cessare l'attività lavorativa e andare in pensione anticipata a partire dall'età di 60 anni. Questa scelta comporta per l'assicurato l'uscita dalla previdenza professionale obbligatoria e dal piano previdenziale (DRP) del datore di lavoro. Finché, per il pensionamento anticipato, riceve accrediti di vecchiaia dalla fondazione di riferimento del suo settore professionale, l'assicurato rimane affiliato alla Fondazione a titolo individuale.
- ² Coloro che rimangono affiliati a titolo individuale costituiscono un collettivo separato e non rientrano più nell'istituto di previdenza dell'ex datore di lavoro. Non sussistono più diritti né presenti né futuri ai fondi liberi dell'istituto di previdenza, nemmeno in caso di liquidazione parziale o totale.

2. Ambito di applicazione

- ¹ Le disposizioni del presente Allegato si applicano a coloro che scelgono un modello di pensionamento anticipato specifico del loro settore di attività e rimangono affiliati alla Fondazione a titolo individuale.
- ² Natura ed entità dei rischi e delle prestazioni assicurati nell'ambito dell'affiliazione individuale sono disciplinati dal presente Allegato.
- ³ Le disposizioni del presente Allegato prevalgono sulle DRG. Le DRG rimangono applicabili agli affiliati individuali se rilevanti per il modello di pensionamento anticipato, in particolare per quanto riguarda obblighi di collaborazione, responsabilità e trattamento e protezione dei dati e tutela della sfera privata.

3. Requisiti per il passaggio a un modello di pensionamento anticipato

Il passaggio a un modello di pensionamento anticipato è possibile solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- a. tra la Fondazione e la fondazione di riferimento del settore professionale deve esistere un accordo di collaborazione;
- b. l'assicurato deve aver risolto il rapporto di lavoro con il datore di lavoro affiliato alla Fondazione;
- c. il datore di lavoro dell'assicurato deve aver richiesto il passaggio di quest'ultimo a un modello di pensionamento anticipato a lui accessibile;
- d. l'assicurato deve avere diritto agli accrediti di vecchiaia finanziati dalla fondazione di riferimento;
- e. la fondazione di riferimento del settore professionale deve versare gli accrediti di vecchiaia alla Fondazione.

4. Gestione dell'avere di vecchiaia

- ¹ A partire dal passaggio al modello di pensionamento anticipato, all'avere di vecchiaia LPP obbligatorio viene remunerato con il solo

tasso di interesse LPP minimo. Non vengono più versati accrediti di vecchiaia.

- ² La Fondazione considera e remunera gli accrediti di vecchiaia versati dall'istituto del settore professionale come avere di vecchiaia sovraobbligatorio.
- ³ L'importo degli accrediti di vecchiaia è disciplinato dal regolamento della fondazione di riferimento del settore professionale. L'assicurato vanta un diritto agli accrediti di vecchiaia solo nei confronti della fondazione di riferimento del settore professionale. La Fondazione non risponde delle prestazioni della fondazione di riferimento del settore professionale. L'ex datore di lavoro non è più tenuto a versare contributi.

5. Prestazioni

a. Prestazioni di invalidità

Non vengono più assicurate prestazioni di invalidità. Le disposizioni delle DRG riguardanti le prestazioni in caso di incapacità lavorativa / invalidità (incapacità di guadagno) non sono applicabili.

b. Prestazioni per i superstiti

In caso di morte prima del pensionamento viene erogato l'avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso. L'ordine dei beneficiari è quello stabilito dalle DRG applicabili al momento del decesso. I requisiti per l'esercizio del relativo diritto sono disciplinati dalle DRG.

In caso di decesso dopo il pensionamento le prestazioni per i superstiti sono quelle previste dalle DRG per il caso di morte di un beneficiario di rendita di vecchiaia. La rendita per il coniuge superstite, il partner registrato o il convivente ammonta al 60% della rendita di vecchiaia in corso, la rendita per orfani al 20%.

c. Prestazioni di vecchiaia

Il diritto alla prestazione di vecchiaia matura quando l'assicurato chiede il pensionamento anticipato oppure quando la fondazione di riferimento del settore professionale cessa di versare gli accrediti di vecchiaia, in ogni caso al più tardi quando viene raggiunta l'età di pensionamento ordinaria.

L'ammontare delle prestazioni di vecchiaia e i requisiti per accedervi sono disciplinati dalle DRG applicabili al momento del pensionamento.

Il percepimento della prestazione di vecchiaia non può essere differito oltre l'età di pensionamento ordinaria.

Non è prevista la possibilità del pensionamento parziale.

6. Riscatto

Non è possibile effettuare riscatti. Le disposizioni delle DRG sul riscatto non si applicano, fatta eccezione per la disposizione relativa al riacquisto dopo il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.

7. Divorzio

Il conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio e il riacquisto a seguito di divorzio

sono disciplinati dalle disposizioni relative al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio di cui all'Allegato 4.

8. Prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni / rimborso del prelievo anticipato

Le prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni e il rimborso del prelievo anticipato sono disciplinati dalle DRG.

9. Inizio e fine dell'assicurazione nel modello di pensionamento anticipato

L'assicurazione inizia con il passaggio al modello di pensionamento anticipato.

L'assicurazione termina:

- a) con il prepensionamento completo; oppure
- b) con l'uscita a seguito della ripresa dell'attività lavorativa; oppure
- c) quando la fondazione di riferimento del settore professionale cessa di versare gli accrediti di vecchiaia; oppure
- d) in caso di decesso; in ogni caso
- e) al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

10. Finanziamento – contributi per costi

¹ L'assicurato deve alla Fondazione contributi per i costi amministrativi. L'importo di tali contributi dipende dalla tariffa in vigore dell'assicurazione vita collettiva di Allianz Suisse.

² La fondazione di riferimento del settore professionale versa tutti i contributi per costi alla Fondazione in soluzione unica alla fine dell'anno o – in caso di uscite in corso d'anno – nel mese precedente il pagamento dell'ultima rendita transitoria.

³ L'addebito dei contributi all'assicurato è disciplinato dal regolamento della fondazione di riferimento del settore professionale.

⁴ La Fondazione si riserva di fatturare i contributi per costi direttamente all'assicurato qualora non vengano corrisposti dalla fondazione di riferimento del settore professionale entro i termini previsti.

11. Altre disposizioni

¹ Il modello di pensionamento anticipato e il mantenimento dell'assicurazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro dopo il 58° anno d'età di cui all'Allegato 4 non sono compatibili.

² Esistono accordi di collaborazione con i seguenti istituti di settore:

- Fondazione MPA Pittura e gessatura
- Fondazione MPA Involucro edilizio
- Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (FAR)

12. Entrata in vigore

Il presente Allegato entra in vigore il 1° gennaio 2024.